

TRIBUNALE MANTOVA, 02 NOVEMBRE 2020. PRES., EST. GIBELLI.



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA**

Sezione Specializzata Agraria

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Andrea Gibelli Presidente Rel.

dott. Giorgio Bertola Giudice

dott. Francesca Arrigoni Giudice

Agr. Davide Lorenzi Esperto

Agr. Antonio Chizzoni Esperto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3241/2019 promossa da:

ISLAM

rappresentato e difeso dall'avv.;

ATTORE

contro

F.LLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA

rappresentata e difesa dall'avv.;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

per l'opponente:

In via preliminare

Previa accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone i gravi motivi sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1172/2019 concesso dal Tribunale di Mantova Sez. Spec. Agraria in data 1.08.2019 e notificato in uno con l'atto di precetto in data 20.09.2019.

Nel merito:

revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1172/2019 emesso dal Tribunale di Mantova Sez. Spec. Agraria e conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente sig. Islam alla società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e per l'effetto

respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione.

In via riconvenzionale

accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente e conseguentemente condannare la società F.Ili s.s. Società Agricola a versare la somma di € 26.000,00 salvo diversa minor quantificazione che dovesse risultare in corso di causa, somma questa comprensiva non solo della restituzione di quanto indebitamente trattenuto pari ad € 15.500,00 oltre al risarcimento dei danni causati all'odierno opponente quantificati in € 10.500,00.

disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio.

per l'opposta:

Nel merito:

A) per i motivi dedotti in premessa, o per ogni miglior motivazione, rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 1172/2019 – n. 811/2019 RG del 1/8/2019 emesso dal Tribunale di Mantova.

B) Condannare Islam al pagamento in favore della F.Ili s.s. Società Agricola, della somma ingiunta di Euro 12.262,00, o nella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre agli interessi moratori, calcolati ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, con le decorrenze previste dall'art. 4 del medesimo decreto sino al saldo effettivo, oltre alle spese del presente procedimento monitorio.

In via riconvenzionale

C) dirsi tenuto e per l'effetto condannare il signor Islam al pagamento in favore della F.Ili s.s. Azienda Agricola della ulteriore somma di Euro 3465,00 quali risarcimento per la pulizia dei terreni abbandonati all'esito del contratto di compartecipazione;

D) accertare e dichiarare la responsabilità del signor Islam per l'interruzione del contratto di compartecipazione e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento in favore della F.Ili s.s. Società Agricola della somma di Euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno.

In ogni caso

con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre all'Iva e CNAP, come per legge, oltre al 15% forfetario e alle spese successive occorrente, di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario.

IN FATTO e IN DIRITTO

Con ricorso per decreto ingiuntivo in data 4/3/19 la F.Ili Società Agricola, con sede in Asola, Strada Compartitori n. 52, in persona del legale rappresentante Pierangelo ha esposto:

1) che tra la Società Agricola F.Ili e Islam in qualità di titolare dell'impresa individuale AL MAKKAH FOODS, era stato stipulato, in data 20/6/18, un contratto di compartecipazione per coltivazione stagionale ai sensi dell'art. 56 della legge n. 203/82;

2) che, ai sensi dell'art. 7 di tale contratto, Islam si era impegnato a pagare alla società ricorrente l'importo complessivo di € 11.000,00;

3) che, di tale somma, Islam aveva pagato solo un acconto per € 2000,00 come risultava da riconoscimento di debito prodotto;

4) che sui terreni oggetto del contratto e su altri condotti da Islam la società ricorrente aveva eseguito le lavorazioni meglio descritte nella fattura n. 3 del 26/11/18 e che, per tale motivo, la ricorrente vantava un ulteriore credito di € 3542,00;

5) che la Società Agricola F.Ili era pertanto creditrice del complessivo importo in linea capitale di € 12.542,00;

6) che del credito vantato costituiva prova, oltre alla fattura n. 3/18 citata, la fattura n. 4 del

31/12/18 nonché l'estratto autentico notarile delle scritture contabili, pure prodotto;
7) che a nulla erano valsi i precedenti solleciti di pagamento rimasti privi di riscontro;
8) che sulla predetta somma in linea capitale erano dovuti gli interessi moratori per il ritardato pagamento ai sensi del D. Lvo n. 231/02;
9) che, alla data del ricorso, la ricorrente risultava pertanto creditrice nei confronti di Islam dell'importo di € 12.542,00 in linea capitale, oltre agli interessi moratori ex D. Lvo n. 231/02, dal dovuto all'effettivo saldo.

Con decreto provvisoriamente esecutivo in data 1/8/19 il Presidente di questa Sezione Specializzata ha ingiunto a Islam di pagare alla Società Agricola F.lli l'importo di € 12.542,00 oltre interessi come da domanda e spese liquidate in € 540,00 oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, e alle successive occorrenze.

Avverso tale decreto ingiuntivo ha proposto opposizione, con atto di citazione, Islam eccependo la nullità del contratto di compartecipazione per coltivazione stagionale di cui trattasi e svolgendo domanda riconvenzionale.

L'opponente ha quindi chiesto l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.

Si è ritualmente costituita la società ingiungente opposta contestando quanto ex adverso dedotto, insistendo per il rigetto dell'opposizione e svolgendo domanda riconvenzionale.

Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e senza espletamento di attività istruttoria la causa è stata decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo di cui si è data lettura.

Ciò premesso si osserva quanto segue.

L'opposizione avrebbe dovuto proporsi con ricorso e non con atto di citazione.

In ogni caso l'atto introduttivo è stato depositato in Cancelleria nel rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c.. (e precisamente in data 5/10/19 a fronte della notifica in data 20/9/19).

L'opponente ha eccepito la nullità del contratto di compartecipazione agricola de quo richiamando il dettato dell'art. 7 del contratto stesso.

A norma del citato articolo Le parti, a fronte di una analisi preventiva dei costi e dei ricavi derivanti dalla gestione dei terreni da coltivarsi a colture orticole, concordano sin da ora che la Parte Compartecipante riconoscerà alla Parte Associante un corrispettivo pari al 15% del ricavato dalla produzione, corrispettivo stimato e quantificato, sin da ora, nell'importo minimo di Euro 10.000,00 (Euro-diecimila/00), da corrispondersi al realizzarsi delle produzioni orticole, in due rate, di € 6000 al 31 Luglio ed € 4000 al 10 Novembre 2018.”.

Secondo la difesa dell'opponente (v. pag. 9 dell'atto di citazione in opposizione, ove il testo è riportato tra virgolette, senza peraltro citare la fonte) nel contratto di compartecipazione agraria “. . . la ripartizione del prodotto può essere stabilita liberamente dalle parti, escludendo comunque la possibilità di predeterminare un compenso ad una delle parti in misura fissa. La ripartizione dei prodotti deve rappresentare solo il normale bilanciamento dei rispettivi interessi”.

Come è stato osservato, secondo la dottrina prevalente il termine compartecipazione agraria ricomprende varie situazioni giuridiche eterogenee, il cui connotato comune è costituito dalla clausola parziaria con convergenza di interessi tra capitale e lavoro, distinguendosi poi, all'interno di tale figura generale, o un rapporto a struttura associativa, o un rapporto di scambio o, addirittura, un rapporto contemporaneamente a struttura associativa e di scambio.

Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte “la compartecipazione agraria comporta il permanere della titolarità e dell'esercizio dell'impresa agricola nel concedente – sia esso titolare di un diritto reale o personale di godimento sul fondo – con l'apporto del lavoro manuale per la coltivazione del fondo medesimo da parte del partecipante, l'interesse del quale si sostanzia nella

attribuzione della partecipazione ai prodotti del fondo, restando le perdite della gestione a carico del concedente imprenditore ed essendo la sopportazione del rischio da parte del compartecipante medesimo limitata al mancato conseguimento della quota di prodotti a lui spettante, o ad un conseguimento inferiore alle aspettative, in caso di improduttività o di minore produttività del fondo, nonché nella totale o parziale inutilità della spesa da lui sostenuta, oltre le anticipazioni fattegli dal concedente.” (Cass. Civ. Sez. III 11/7/83 n. 4703).

Nella fattispecie la previsione di un minimo garantito al concedente altera il rapporto di compartecipazione che caratterizza il contratto de quo, nel senso che il rischio finisce per gravare unicamente sul compartecipante.

Quest’ultimo, infatti, in un caso come quello dedotto nella fattispecie, di impossibilità fisica di accedere al fondo e raccoglierne i frutti, ovverossia, ad esempio, nel caso di gravi danni alle colture provocati dal maltempo o, per certe coltivazioni, dalla fauna selvatica, subirebbe in toto il rischio della produzione, mentre il concedente, che, come si è visto, permane nella titolarità dell’impresa agricola, si vedrebbe in ogni caso riconosciuto un importo fisso predeterminato, così evitando, o comunque limitando, il rischio d’impresa.

A parere del Collegio la fattispecie integra nullità del contratto per difetto di causa atteso che, se è vero che la compartecipazione agraria comporta il permanere della titolarità e dell’esercizio dell’impresa agricola in capo al concedente, ciò significa che permane in capo al concedente anche il rischio d’impresa, mentre una previsione siffatta esclude, nella sostanza, tale rischio e così una delle prestazioni oggetto di scambio nel sinallagma contrattuale, che viene così alterato escludendosi ab origine la bilateralità dell’alea.

A ciò consegue la revoca dell’opposto decreto e il rigetto della domanda della convenuta opposta.

La domanda riconvenzionale dell’attore in opposizione è invece improponibile.

Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di contratti agrari, la domanda riconvenzionale, al pari di quella principale, deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione e, in mancanza, deve essere dichiarata improponibile (per tutte Cass. Civ. Sez. III 16/11/07 n. 23816).

Nel caso di specie la difesa di Islam non ha in alcun modo provato il previo esperimento del tentativo di conciliazione.

Ove si volesse sostenere che, nel caso di domanda proposta nelle forme del decreto ingiuntivo l’onere relativo grava sul ricorrente e non sull’opponente, il quale si troverebbe nell’impossibilità di di adempiere, dati i rispettivi termini per proporre l’opposizione e per esperire il tentativo, era comunque onere dell’opponente provare che, in sede di tentativo di conciliazione eventualmente proposto dalla convenuta opposta, fosse stata dibattuta ed esaminata anche la richiesta oggetto della domanda riconvenzionale di cui si discute.

Ciò non è stato dedotto nel caso di specie dalla difesa dell’opponente, e, in mancanza della produzione del verbale del tentativo di conciliazione da parte di F.Ili Società Agricola, non è possibile alcuna verifica al riguardo.

La domanda riconvenzionale contenuta nella comparsa di costituzione e risposta nell’interesse della convenuta opposta è inammissibile in quanto non preceduta dall’istanza di fissazione di nuova udienza di discussione ex art. 418 c.p.c..

Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, nel rito del lavoro, l’inosservanza dell’onere, posto a carico del convenuto il quale formula domanda riconvenzionale, di chiedere la fissazione di una nuova udienza, comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l’inammissibilità di questa; tale decadenza non può essere sanata dall’emissione da parte del Giudice – in difetto della specifica

istanza

– del decreto di fissazione della nuova udienza, o dall'accettazione del contraddittorio da parte dell'attore, ed è rilevabile, attenendo alla regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, anche d'ufficio in sede di legittimità (Cass. Civ. 12/8/93 n. 8262).

La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M

Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta così decide:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1172/2019 emesso dal Presidente della S.S.A in data 1/8/2019;
- 2) rigetta la domanda di F.LLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA;
- 3) dichiara improponibile la domanda riconvenzionale di parte attrice in opposizione;
- 4) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di F.LLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA;
- 5) dichiara interamente compensate le spese di lite.

Indica in giorni 30 per il deposito della motivazione;

Così deciso in Mantova il 16 ottobre 2020.

Il PRESIDENTE Est.

Dott. Andrea Gibelli